



Prot. 177256

28 SET. 2009

SCARICATO

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione di Fiuggi
Via Vecchia Fiuggi, n. 15
03014 Fiuggi (FR)

Oggetto: Parere in merito alla necessità del nulla osta paesaggistico per la realizzazione di una tensostruttura temporanea denominata “Palafiuggi” — Comune di Fiuggi.

Il Comando di Fiuggi del Corpo Forestale dello Stato ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alla necessità del nulla osta paesaggistico regionale per la realizzazione di una tensostruttura provvisoria, denominata “Palafiuggi”, in zona soggetta a vincolo paesaggistico.

Dalla nota ricevuta si evince che la struttura in questione è già stata realizzata, ed il Comune ha rilasciato in data 23.07.2009 un “permesso temporaneo” per il suo spostamento in altro sito.

La struttura, riferisce il Comando del Corpo Forestale, consiste in “un enorme tendone ancorato stabilmente a terra ove si svolgono congressi ed altre attività”.

Venendo al merito della questione, va detto che nelle aree paesaggisticamente vincolate sussiste l’obbligo di ottenere la relativa autorizzazione paesaggistica al fine di realizzare opere o eseguire lavori o, comunque, di modificare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi incidendo su tali aree, tutelate per la loro valenza paesaggistica ovvero per le caratteristiche morfologiche.

In tali ambiti, pertanto, è inibita ogni modificazione dell’assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi, che modifichino lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici. Le uniche ipotesi in cui non è prevista la preventiva autorizzazione paesaggistica sono quelle disciplinate dall’art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004, ossia:



- a) manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Come evidente, nessuna eccezione è fatta per il carattere temporaneo o provvisorio degli interventi, rilevando piuttosto la tipologia e la natura dei medesimi. Se ne deduce che in zona vincolata è irrilevante che la compromissione del vincolo sia realizzata per mezzo di opere stabili o precarie.

Piuttosto, l'autorizzazione paesaggistica potrebbe non ritenersi necessaria solo nella misura in cui si trattasse di opere inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici, che non modificano sensibilmente la morfologia dei luoghi ed abbiano una durata molto limitata nel tempo. Sotto questo aspetto si veda il D.P.C.M. del 12.12.2005 *"Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22.01.04, n. 42"* (G.U. n. 25 del 31.01.2006) che annovera le *"strutture temporanee di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana"* tra quelle opere il cui impatto paesaggistico, ai fini del rilascio del nulla osta paesistico, è valutato mediante una documentazione semplificata. Pertanto, il decreto ritiene necessaria l'autorizzazione paesaggistica per le strutture provvisorie di rilevanti dimensioni (quali la struttura in questione) a meno che la loro durata temporale sia inferiore ad una settimana.

E' quindi evidente come la realizzazione di una tensostruttura di notevoli dimensioni, e per una durata temporale di sei mesi, non rientra in nessuna delle ipotesi che fanno eccezione alla regola della necessità dell'autorizzazione paesaggistica, e pertanto deve affermarsi senza ombra di dubbio che il nulla osta paesaggistico è indispensabile per la sua realizzazione.

D'altronde deve sottolinearsi come l'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 sancisce che *"l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio"*. L'autorizzazione paesaggistica infatti verifica la compatibilità dell'intervento con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione paesistica (P.T.P.R. e P.T.P); il risvolto urbanistico-edilizio, invece,

5



viene valutato nel permesso di costruire. Quindi il nulla osta paesaggistico rimane indispensabile anche se, sotto un profilo strettamente urbanistico-edilizio, l'opera effettivamente precaria dovrebbe ritenersi esonerata dal regime del permesso di costruire, titolo abilitante ad effettuare interventi con carattere di stabilità. Sono infatti sottratte al regime autorizzatorio urbanistico le opere c.d. precarie, funzionali cioè ad esigenze contingenti e temporalmente circoscritte, cessate le quali sono destinate ad essere rimosse.

Logicamente, il predetto nulla osta è necessario anche per ogni successivo spostamento dell'impianto stesso.

La giurisprudenza sull'argomento non è particolarmente vasta, ma costante nel ritenere necessario il rilascio della preventiva autorizzazione paesaggistica anche per gli interventi che incidono solo temporaneamente sull'originario assetto del territorio (Cass. Pen., sez. III, n. 2267/1997; Cass. Pen., sez. III, n. 2267/1997; Tribunale di Perugia, n. 10539/2006).

La giurisprudenza citata ritiene infatti che *“anche dalle modifiche temporanee dello stato dei luoghi deriva un pregiudizio qualificabile come danno ambientale, sia perché il controllo pubblico preventivo è essenziale per l'accertamento e la garanzia che le opere precarie e temporanee abbiano realmente queste caratteristiche e, in ogni caso, che si rispettino le necessarie cautele anche nella fase dell'esecuzione e della rimozione”*. Un danno al paesaggio può dunque derivare anche dall'esecuzione di opere destinate a permanere per un periodo di tempo determinato.

Detto che l'autorizzazione paesaggistica è necessaria anche per interventi caratterizzati dalla temporaneità, va puntualizzato che se essa non è stata rilasciata per la struttura in questione, la medesima si configura in termini di abusività in quanto priva del titolo paesaggistico; occorrerà di conseguenza applicare l'art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 che prevede la rimessione in pristino.

Inoltre al caso di specie non è applicabile l'art. 167, commi 4 e 5, del decreto medesimo visto che la realizzazione di una tensostruttura è palesemente idonea a creare volumi e superfici.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Dott.ssa Marina Ajello

IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Daniela Jacovone